



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email:info@cattolica.net



IL SINDACO

ORDINANZA N. 181 del 29 settembre 2026

OGGETTO: MISURE ANTISMOG "PAIR 2030" DAL 01/10/2026 AL 31/03/2027 - LIMITAZIONI STRUTTURALI ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI, REGOLAMENTAZIONE IMPIANTI A BIOMASSA LEGNOSA E RISCALDAMENTO, DIVIETO DI ABBRUCIAMENTO VEGETALI

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- che la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NOx) e l'ozono (O3);
- che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

VISTI:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;

- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative”;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 “Preso d’atto del progetto congiunto delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato Move-In (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio Move-In”;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici”;
- il Regolamento regionale n. 1 del 3 aprile 2017 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici”;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69, che all’articolo 10 regola le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali;
- la Legge n. 155 del 6 novembre 2023 di conversione del Decreto-Legge 12/09/2023 n. 121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti”, ed in particolare l’art. 15 comma 7;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 “Disposizioni in materia di tutela della qualità dell’aria in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell’articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026”, che ha approvato le misure compensative regionali per la stagione termica 2026-2027;

VISTI IN PARTICOLARE:

- l’art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle limitazioni alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni della zona Pianura Est nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo dal lunedì al venerdì, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio Move-In;
- l’art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell’Agglomerato di Bologna, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all’aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d’artificio, ad eccezione dei barbecue;
- l’art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo se le previsioni modellistiche di

qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi;

- l'art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi nel caso in cui si verificano 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio;
- l'art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, che pone prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani (obbligo chiusura porte e limiti di temperatura);
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 relativo alla sanzione per mancata chiusura delle porte d'accesso degli esercizi commerciali;
- l'art. 22 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030 che dispone il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152 del 2006;

PRESO ATTO:

- della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e della successiva lettera di messa in mora ex art. 260 TFUE del 13 marzo 2024 della Commissione europea (Procedura d'infrazione n. 2014/2147);

CONSIDERATO:

- che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che è tenuta ad adottare misure straordinarie per il risanamento della qualità dell'aria;
- che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria;
- che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite annuale di NO2;

PRESO ATTO ALTRESÌ:

- che l'art. 12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, variabile in funzione della popolazione residente come di seguito elencato:

Comune di Bologna: 1500 controlli/anno;

Comuni > 100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;

Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;

Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;

Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;

Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;

- che l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna;
- che al medesimo art. 33, comma 2, sono previste deroghe per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli (non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno), nei Comuni non svantaggiati per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno, a condizione che non siano attivate le misure emergenziali e non sia dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 la Regione ha precisato che il sistema Move-In non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate;
- che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 la Regione ha individuato le seguenti misure compensative per la stagione 2026-2027:
- decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna (fatte salve le esclusioni di legge);
- in caso di attivazione delle misure emergenziali per la qualità dell'aria, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, che non siano in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";

DATO ATTO CHE:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco;
- l'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 attribuiscono ai Sindaci la facoltà di ampliare o ridurre i periodi annuali di esercizio e le temperature degli impianti termici;
- Vista l'Ordinanza Sindacale n. 203 del 30/09/2025 con la quale il Comune di Cattolica ha consentito la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni ai veicoli aderenti al sistema Move-In secondo le modalità operative descritte nella D.G.R. n. 1493 del 22/09/2025;

VERIFICATO:

- che il Comune di Cattolica è ubicato nella zona Pianura Est, ambito territoriale interessato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 10/11/2020 ed è tenuto all'attuazione delle misure PAIR 2030;
- che la popolazione residente nel Comune di Cattolica alla data del 01/01/2026 è pari a 16.572 abitanti e che pertanto l'Ente rientra nella fascia di popolazione tra 10.000 e 20.000 abitanti, soggetta all'obbligo minimo di 200 controlli/anno sulla circolazione stradale;

Considerato:

- che in Emilia-Romagna il sistema di valutazione gestito da ARPAE evidenzia periodici superamenti dei valori limite di PM10 (50 microgrammi/m³ da non superare più di 35 volte in un anno);

- che l'inquinamento atmosferico causa gravi danni alla salute pubblica, come attestato dai dati OMS e IARC;

Ritenuto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione della normativa regionale sopra richiamata;

RICHIAMATI:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- gli artt. 7 e 157 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e s.m.i.;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art. 182 c. 6-bis del D.Lgs. 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il D.M. Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- le disposizioni del vigente Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento di Polizia Urbana, ed in particolare le norme sul divieto di tenere acceso il motore dei veicoli nelle fasi di sosta e/o fermata ai sensi dell'art. 157 del Codice della Strada;

ORDINA

1) Nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 18.30, il divieto di circolazione nell'area del centro abitato di Cattolica compreso nell'area individuata dalla segnaletica prevista dal Codice della Strada, riferita ai seguenti veicoli:

- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.

Il divieto alla circolazione di cui al presente punto è sospeso nei seguenti giorni di festività:

1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio, 6 gennaio e nei giorni di indizione di scioperi che riguardano il Trasporto Pubblico Locale;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025.

2) Nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027, in tutto il territorio comunale:

- 2.1) il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a

biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;

- 2.2) il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue). In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del D.L. n. 69/2023;
- 2.3) il divieto di abbruciamento, ai sensi dell'art. 182, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 10 comma 1 del D.L. n. 69/2023 convertito con L. n. 103/2023, dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 152/2006 incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- 2.4) al divieto di cui al punto 2.3, sono previste deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla “viabilità ordinaria”;
- per soli due giorni totali nei mesi di marzo ed ottobre di ciascun anno;
- esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria nei mesi di ottobre e marzo.

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe sono disponibili sul portale regionale.

L'abbruciamento deve essere preventivamente comunicato secondo le modalità vigenti.

3) Durante la stagione termica 2026-2027, in tutto il territorio comunale:

- 3.1) In attuazione della D.G.R. n. 1505 del 07/09/2026, la decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da questa indicazione gli ospedali, le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
- 3.2) Obbligo di mantenimento delle temperature fino a un massimo di 19° C (con 2° C di tolleranza) nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative, associative o di culto e nelle attività commerciali; fino a un massimo di 17° C (con 2° C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi dagli obblighi di temperatura gli ospedali, le case di cura, le scuole e i luoghi che ospitano attività sportive. Per le abitazioni private il rispetto costituisce obbligo di legge e buona prassi energetica.

4) Le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l'anno:

- 4.1) l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;

- 4.2) l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

5) Nel periodo 01/10/2026 - 31/03/2027 l'adozione delle seguenti misure emergenziali, nel caso in cui il bollettino emesso da ARPAE nei giorni di controllo (lunedì, mercoledì e venerdì) indichi la necessità di attivare le misure emergenziali nell'ambito territoriale della Provincia di Rimini, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino e fino al successivo giorno di controllo incluso:

- 5.1) in tutto il territorio comunale, divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030;

- 5.2) divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle".

Dell'attivazione delle misure emergenziali è data notizia alla cittadinanza attraverso il Bollettino ARPAE, dagli organi di informazione e dai canali istituzionali dell'Ente.

DEROGHE AL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 i seguenti veicoli:

- autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione (vedi punto A, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030);
- veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla D.G.R. n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 203 del 30/09/2025.

Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione (rif. punto B, allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico-sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
- veicoli per trasporto persone immatricolati per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili (CUDE), ai sensi del D.P.R. 151/2012;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura, in grado di

esibire la relativa certificazione medica e prenotazione, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;

- veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei registri ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474.

DISPOSIZIONI SUI CONTROLLI E SULLA VIGILANZA

Il Corpo di Polizia Locale del Comune di Cattolica e gli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono tenuti ad effettuare le attività di controllo sul rispetto delle limitazioni strutturali ed emergenziali alla circolazione veicolare sancite dalla presente Ordinanza.

In applicazione dell'art. 12, comma 7, delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030, per la fascia demografica appartenente al Comune di Cattolica (10.000 ÷ 20.000 abitanti), è disposto l'obbligo di effettuare un numero minimo di 200 controlli all'anno sulla circolazione dei veicoli, da eseguirsi anche mediante le verifiche connesse al sistema di monitoraggio telematico Move-In.

SANZIONI

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.

Fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:

- a) ai sensi dell'art. 7 comma 13-bis del vigente Codice della Strada, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dal punto 1 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D.Lgs. n. 285/1992

e s.m.i., e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;

- b) l'uso di fotocopie (es. documenti rilasciati per attestare l'adesione al Move-In) di uno dei documenti indicati dalla presente Ordinanza o l'uso improprio di uno di questi è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 500,00;

- c) l'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 5.2 (impianti di combustione a biomassa, generatori di calore, focolari aperti, divieti di combustione all'aperto e abbruciamenti) è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00 ai sensi dell'articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;

- d) l'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 4.2 (obbligo chiusura porte degli esercizi commerciali) è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 a carico del titolare dell'attività ai sensi dell'art. 42 L.R. 16/2017.

Si precisa che non tutti i divieti e obblighi previsti dalla presente Ordinanza sono associati a sanzioni amministrative specifiche, in quanto alcuni costituiscono prescrizioni obbligatorie senza previsione di sanzione o rientrano in ambiti regolamentati da norme di carattere generale, per le quali il rispetto è comunque obbligatorio.

Il versamento delle somme sopraindicate deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione.

Oltre a quanto previsto in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, nel caso di contraffazioni o alterazioni ai documenti indicati alla presente Ordinanza, l'agente accertatore procede al sequestro del documento redigendo apposito verbale al fine di consentire la redazione dei conseguenti atti di polizia giudiziaria.

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) dell'Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

- all'esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) e le Guardie Ecologiche Volontarie di Legambiente (GEL).

- il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Online dell'Ente e diffusione attraverso i canali di informazione istituzionali.

- La presente Ordinanza integra e sostituisce la precedente n.175 del 17/09/2026.

Cattolica, 29/09/2026

IL SINDACO

FRANCA FORONCHI / ArubaPEC S.p.A.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)